

ATTO N. DD 3785

DEL 25/06/2024

Rep. di struttura DD-TA0 N. 171

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4"
Comune: Trana
Proponente: Trasko s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 15/04/2024 la Società Trasko srl (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Corso Marconi 89/91 a Bruino (TO) e P. IVA 10238030018, - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*" da realizzarsi nel Comune di Trana.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*".

Con nota prot. n. 57562 del 22/04/2024, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:

Stato di fatto

Il proponente svolge attualmente nel Comune di Trana presso il sito di Strada Sangano n. 30 (Fig. 2 mappali 2,4,279, 364 e 365) attività di commercio e recupero di rifiuti non pericolosi.

Il sito si sviluppa lungo la SP n. 589, tra i concentrici dei Comuni di Trana e di Sangano, in un'area che vede la presenza di diverse attività produttive, aree agricole ed una scarsa presenza residenziale.

Al fine di svolgere tale attività il proponente è iscritto al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 con il n. 25/2015 in quarta classe di iscrizione (titolo abilitativo ricompreso in Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013).

Le attività di recupero autorizzate (all. C D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sono:

- R 13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12”;
- R4 “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”.

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività svolte e le quantità autorizzate sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q. tà massima movimentabile (t/a)	Q. tà massima stoccabile (t)
1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	200	5
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	6.000 6.000	200
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	1.000 700	100
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	200	20
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	200	5
7.10: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	R13	5	50
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	200	2

La movimentazione annua massima autorizzata è di 14.505 t/anno (6.700 t/anno in R4 e 7850 t/anno in R13) mentre lo stoccaggio massimo istantaneo autorizzato è di 382 t.

Il recupero per i rottami di ferro, alluminio ed acciaio è svolto ai sensi del Regolamento UE 333/2011 “*I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*” e del Regolamento UE 715/2013 “*I*

criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Le operazioni di recupero R4 sono svolte anche attraverso operazioni di riduzione volumetrica mediante cesoiatura e taglio a caldo con cannello ossi-acetilenico.

Limitatamente ai rifiuti non ferrosi, esclusi quelli di alluminio, il riferimento tecnico è il DM 05/02/1998. Non è ammessa la produzione di eow dai rottami di rame mancando la certificazione ex Regolamento UE n. 715/2013.

Stato di progetto

Il progetto prevede di :

- incrementare, per le tipologie 3.1 e 3.2, le quantità trattate annualmente per l'attività di recupero R4;
- inserire anche la tipologia 5.1 *“parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza”*;
- svolgere attività di recupero R4 anche su quest'ultima tipologia.
- implementazione delle superfici scolanti;

Nel dettaglio le attività che è intenzione di svolgere e le quantità previste per le tipologie 3.1, 3.2 e 5.1.

Tipologia di rifiuto (all. 1 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.)	Attività di recupero (all. C D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Quantità massima stoccabile presso il sito (t)
3.1	R13 R4	50.000 Di cui in R4 40.000	500
3.2	R13 R4	20.000 Di cui in R4 10.000	200
5.1	R13 R4	5.000 Di cui in R4 3.000	300

Con le modifiche è previsto un passaggio alla quarta classe d'iscrizione per una movimentazione annua di 75.805 t/anno (53.000 t/anno in R4 e 22.805 t/anno in R13); lo stoccaggio massimo istantaneo previsto è di 1.080 t.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria, oltre ai pareri trasmessi da parte dei soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, non sono pervenuti ulteriori pareri e contributi da parte delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati.

Il Comune di Trana sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

Pianificazione Territoriale

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area non pone limitazioni.

Si rileva che, dalla consultazione delle tavole del PRGC, una minima parte del sito parrebbe rientrare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (150 m da acqua pubblica). Occorre dunque valutare con il Comune di Trana la necessità di acquisire eventuale autorizzazione paesaggistica.

Si rammenta che, ai sensi del “*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi*” della CmTo, costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:

- la realizzazione ed il collaudo dell'impianto e delle opere ed infrastrutture connesse;
- la sussistenza la compatibilità urbanistica del sito certificata dal comune interessato.

Aspetti progettuali-ambientali

In progetto consiste di fatto esclusivamente in un incremento, previo adeguamento delle superfici scolanti, della movimentazione annua dei rifiuti senza variazioni delle modalità operativo/gestionali in essere.

Al fine di adeguare il sito alle nuove esigenze è previsto un incremento delle superfici scolanti che passeranno da 3.820 mq a 5.309 mq.

Si rileva in generale una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità operative/gestionali che si intendono adottare per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura.

Non si evidenziano criticità riferite alla fase di cantiere in quanto sono previsti limitati interventi di adeguamento dei piazzali e del sistema di gestione delle acque meteoriche.

L'attività di gestione rifiuti non genera reflui industriali.

In relazione la presenza di superfici scolanti, ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. “*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*”, è prevista l'immissione delle acque meteoriche di prima pioggia, dopo trattamento, in fognatura e quelle eccedenti in acque superficiali nel Rivo degli Assorti.

SMAT s.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato, ha approvato ai sensi del Regolamento 1/R il Piano di Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio nella nuova conformazione con provvedimento del 13/03/2024 a cui si rimanda completamente in relazione alle modalità operative e gestionali previste nel “disciplinare” finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Occorre verificare con il gestore del Rivo degli Assorti la necessità di dover aggiornare il nullaosta ai fini

idraulici per l'immissione delle acque meteoriche di seconda pioggia in acque superficiali.

Il proponente è attualmente in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale che ricomprende l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni provenienti dal cannello ossi-acetilenico.

Per tali operazioni è già dunque prevista l'adozione di presidi tecnologici e di modalità operative adeguate al fine della tutela della matrice.

Per quanto riguarda le operazioni di movimentazione e cesoiatura, pur trattandosi in generale di rifiuti solidi non polverulenti, occorre in ogni caso valutare la possibilità di adottare ulteriori interventi di mitigazione e modalità operative *finalizzati* al contenimento della produzione di emissioni diffuse di polveri.

In relazione alla componente acustica il proponente dichiara che *“si provvederà a ripetere la valutazione di impatto acustico in occasione di ogni rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale e comunque in caso di modifiche significative al ciclo lavorativo”*; occorre pertanto effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime più gravose dell'installazione in modo da verificare il rispetto dei limiti acustici e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

La viabilità utilizzabile per l'accesso, che avviene direttamente dalla SP n. 589 e comprende una serie di direttrici (SP 589, SP 141, SP 6, SP 183) collegate con il sistema della tangenziale di Torino, risulta nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'impianto ed appare sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto; considerando l'andata ed il ritorno si stima un flusso di circa 22 viaggi/giorno (ipotizzando mezzi da 30 t e 220 giorni lavorativi) da ritenersi poco significativo in rapporto al TGM (da 5000 a 20000 veicoli/giorno a seconda del tratto interessato – fonte geoportale regione Piemonte) della viabilità individuata.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VIA;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in sede di rilascio del titolo abilitativo a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 15/04/2024, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fase autorizzativa;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto”

- Valutare la possibilità di adottare ulteriori interventi di mitigazione e modalità operative finalizzati al contenimento della produzione di emissioni diffuse di polveri derivanti dalle operazioni di movimentazione e cesoiatura.

B) “Adempimenti”

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto nella nuova configurazione.
- Verificare con il Comune di Trana la necessità di acquisire eventuale autorizzazione paesaggistica;
- Verificare con il gestore del Rivo degli Assorti la necessità di dover aggiornare il nullaosta ai fini idraulici per l’immissione delle acque meteoriche di seconda pioggia in acque superficiali;
- Effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime più gravose dell’installazione in modo da verificare il rispetto dei limiti acustici e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione; comunicare tali risultanze al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2023 del 23/12/2023 è stato aggiornato il DUP 2024-2026 ed i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l’obiettivo strategico “OS02013 – *Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza*” e l’obiettivo operativo “0902Ob13 – *Minimizzare impatti sull’ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA*”

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2023 del 23/12/2023 è stato aggiornato il DUP 2024-2026 ed i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l’obiettivo strategico “OS02013 – *Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza*” e l’obiettivo operativo “0902Ob13 – *Minimizzare impatti sull’ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA*”.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*” previsto in Comune di Trana presentato in data 15/04/2024 dalla Società **Trasko srl** - con sede legale in Corso Marconi 89/91 a Bruino (TO) e P. IVA 10238030018 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

2) Di stabilire che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli “Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell’ambito del *successivo iter di approvazione del progetto*” ed “*Adempimenti*” richiamate in premessa alle lettere A) e B).

2) Di stabilire che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 15/04/2024, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell’ambito delle successive fasi autorizzative in recepimento di quanto indicato nel presente provvedimento.

3) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all’art. 29 “*sistema sanzionatorio*” comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all’art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

5) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

6) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 25/06/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano